

L'Adunanza plenaria definisce e perimetra le conseguenze della omissione e violazione degli obblighi dichiarativi delle imprese previsti dall'art. 80, comma 5, d. lgs. n. 50 del 2016 nelle sue diverse declinazioni, con particolare riferimento alle lett. *c-bis* ed *f-bis*) della medesima disposizione. La Plenaria nel ricordare che gli obblighi dichiarativi hanno natura strumentale rispetto ai provvedimenti di ammissione/esclusione e di aggiudicazione da adottarsi dalla stazione appaltante e che le relative decisioni sono assunte non solo sulla base di riscontri fattuali ma di opinabili valutazioni giuridiche (aspetti, questi, di concreta difficile distinzione), ha affermato che poiché si tratta di aspetti riconducibili all'art. 80, comma 5, lett. *c-bis* d. lgs. n. 50 del 2016, quest'ultima è sempre tenuta – sia in caso di informazioni false, sia in caso di informazioni omesse – a svolgere la valutazione di integrità e affidabilità del concorrente, senza alcun automatismo espulsivo.

In relazione alla previsione di cui all'art. 80, comma 5, lett. *f-bis*, ha affermato il carattere residuale della disposizione la quale si applica alle ipotesi di falso non rientranti in quelle previste dalla lett. *c-bis*.

**Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 28 agosto 2020, n. 16 – Pres. Patroni Griffi, Est. Franconiero**

**Contratti pubblici – Gara – Grave illecito professionale – Violazione di obblighi dichiarativi – Esclusione automatica – Non opera**

*L'Adunanza Plenaria afferma i seguenti principi di diritto:*

*a) la falsità di informazioni rese dall'operatore economico partecipante a procedure di affidamento di contratti pubblici e finalizzata all'adozione dei provvedimenti di competenza della stazione appaltante concernenti l'ammissione alla gara, la selezione delle offerte e l'aggiudicazione, è riconducibile all'ipotesi prevista dalla lettera c) [ora c-bis)] dell'art. 80, comma 5, del codice dei contratti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;*

*b) in conseguenza di ciò la stazione appaltante è tenuta a svolgere la valutazione di integrità e affidabilità del concorrente, ai sensi della medesima disposizione, senza alcun automatismo espulsivo;*

*c) alle conseguenze ora esposte conduce anche l'omissione di informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione, nell'ambito della quale rilevano, oltre ai casi oggetto di obblighi dichiarativi predeterminati dalla legge o dalla normativa di gara, solo quelle evidentemente incidenti sull'integrità ed affidabilità dell'operatore economico;*

*d) la lettera f-bis) dell'art. 80, comma 5, del codice dei contratti pubblici ha carattere residuale e si applica in tutte le ipotesi di falso non rientranti in quelle previste dalla lettera c) [ora c-bis)] della medesima disposizione (1).*

(1) I. – Con la decisione in rassegna l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, a margine di una vicenda inerente all'interpretazione dell'art. 80, comma 5, lett. c) del d. lgs. n. 50 del 2016, in tema di dichiarazioni relative a gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia l'affidabilità dell'impresa, ha optato per una soluzione sostanzialistica, osservando che la falsità di informazioni rese dall'operatore economico nell'ambito di procedure di affidamento di contratti pubblici e finalizzata all'ammissione e aggiudicazione della gara, è riconducibile all'ipotesi prevista dalla lettera c) (ora *c-bis*) dell'art. 80, comma 5, del codice dei contratti di cui al d. lgs. n. 50 del 2016: la stazione appaltante è, pertanto, tenuta a svolgere la valutazione di integrità e affidabilità del concorrente, ai sensi della medesima disposizione, senza alcun automatismo espulsivo. Alle conseguenze ora esposte conduce – secondo la sentenza in rassegna – anche l'omissione di informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione, nell'ambito della quale rilevano, oltre ai casi oggetto di obblighi dichiarativi predeterminati dalla legge o dalla normativa di gara, solo quelli incidenti in modo evidente sull'integrità ed affidabilità dell'operatore economico.

II. – La vicenda procedimentale e contenziosa che ha condotto al giudizio dinanzi al giudice d'appello muove dall'impugnazione del provvedimento con il quale un'autorità portuale, dopo una prima aggiudicazione in favore dell'impresa ricorrente, ne ha disposto l'annullamento in autotutela e conseguente affidamento alla seconda in graduatoria.

Tale annullamento è avvenuto poiché la predetta impresa avrebbe indicato quale ausiliaria un consorzio stabile la cui dichiarazione sarebbe risultata non veritiera nella parte relativa ai requisiti posseduti da una terza impresa, dallo stesso indicata, ai fini del raggiungimento del requisito, oggetto di avvalimento, della cifra d'affari in lavori nel triennio antecedente al bando.

Più specificamente, sul versante fattuale, la dichiarazione dell'impresa poi esclusa era – nella prospettazione che la stessa ne ha dato – riferibile non già ad un "*fatto*" ma ad una "*valutazione del fatto*" che il dichiarante ha reso.

Il ricorso proposto dall'originaria aggiudicataria è stato rigettato con sentenza del T.a.r. per la Puglia, Lecce, sez. I, 22 maggio 2019, n. 846, la quale ha confermato la non veridicità della dichiarazione di cui trattasi ed ha ritenuto essere "*automatica*" la sanzione espulsiva prevista dall'art. 80, comma 5, lett. *f-bis*, d. lgs. n. 50 del 2016 nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'art. 5, comma 1, d.l. n. 135 del 2018 convertito dalla l. n. 12 del 2019.

La sentenza di primo grado ha, altresì, affermato che la dichiarazione non veritiera costituisce fattispecie autonoma di esclusione ai sensi dell'art. 75 d.P.R. n. 445 del 2000 ed ha escluso l'applicazione del principio del c.d. "*falso innocuo*".

Il medesimo T.a.r., con sentenza 21 marzo 2019, n. 453, aveva già rigettato un separato ricorso proposto da altra impresa avverso la propria esclusione nell'ambito della medesima procedura per violazione dell'obbligo, previsto dall'art. 93, comma 8, d. lgs. n. 50 del 2016, di corredare l'offerta dell'impegno al rilascio di garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto.

Avverso le predette sentenze sono stati interposti distinti appelli e nei relativi giudizi, previa riunione, il Consiglio di Stato ha disposto, con ordinanza sez. V, 9 aprile 2020, n. 2332 (oggetto della News US in data 22 aprile 2020) il deferimento all'Adunanza plenaria delle questioni interpretative inerenti ai presupposti per l'imputazione delle falsità dichiarative all'esito del quale è intervenuta la sentenza in rassegna.

III. – L'iter argomentativo seguito dall'Adunanza plenaria con la decisione in rassegna è così articolato:

- a) premesso che gli obblighi dichiaratori hanno natura strumentale rispetto allo svolgimento della gara ed alla sua correttezza, la falsità di una dichiarazione è predicabile rispetto ad un *"dato di realtà"*, ovvero ad una *"situazione fattuale per la quale possa alternativamente porsi l'alternativa logica vero/falso"*, rispetto alla quale valutare la dichiarazione resa dall'operatore economico;
- b) è, infatti, risalente l'insegnamento filosofico secondo cui *"vero"* e *"falso"* non sono nelle cose ma nel pensiero e nondimeno dipendono dal rapporto di quest'ultimo con la realtà: una dichiarazione che esprima tale pensiero può dunque essere ritenuta falsa quando la realtà cui essa si riferisce esista in *rerum natura*;
- c) posta questa premessa, deve rilevarsi la difficoltà di distinguere l'ipotesi di una dichiarazione che renda falsamente informazioni da quella, non attinente ad un'ipotesi di *"falsa dichiarazione"*, relativa all'interpretazione, opinabile al più, di norme giuridiche (ed in particolare, nel caso di specie, l'art. 47 del codice dei contratti pubblici concernente la qualificazione dei consorzi stabili, o di patti consortili);
- d) se, pertanto, la dichiarazione dell'impresa non può essere considerata *"falsa"*, e dunque rientrante nell'ipotesi prevista dalla lett. f-bis) dell'art. 80, comma 5, d.lgs. n. 50 del 2016, l'applicazione di tale ultima disposizione, avente carattere residuale, deve essere esclusa in ragione dei suoi rapporti con la lettera c);
- e) in tal senso deve, invero, evidenziarsi che:
  - e1) quest'ultima previsione prevedeva tre fattispecie di *"gravi illeciti professionali"* – oggi invece collocate nella lettera c-bis), introdotta dal citato d.l. n. 135 del 2018 – una delle quali concernente un'ipotesi di falso così espressa: *"il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o*

*l'aggiudicazione*"; in contrapposizione, desumibile dalla disgiuntiva *"ovvero"*, all'ulteriore fattispecie consistente nell'*"omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione"*;

- e2) rispetto all'ipotesi della falsità dichiarativa (o documentale) di cui alla lettera f-bis) quella relativa alle *"informazioni false o fuorvianti"* ha un elemento specializzante, dato dalla loro idoneità a *"influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione"* della stazione appaltante, conseguendone che: I) ai fini dell'esclusione non è dunque sufficiente che l'informazione sia falsa, ma anche che la stessa sia diretta ed in grado di sviare l'amministrazione nell'adozione dei provvedimenti concernenti la procedura di gara; II) coerentemente con tale elemento strutturale, la fattispecie equipara inoltre all'informazione falsa quella fuorviante, ovvero rilevante nella sua *"attitudine decettiva, di «influenza indebita»"*, ovvero di informazione potenzialmente incidente sulle decisioni della stazione appaltante, e che rispetto all'ipotesi della falsità può essere distinta per il maggior grado di aderenza al vero; III) la ragione della descritta equiparazione si può desumere – come si è già detto – dal fatto che le informazioni sono strumentali rispetto ai provvedimenti di competenza dell'amministrazione relativamente alla procedura di gara;
- e3) ne segue che, in presenza di un margine di apprezzamento discrezionale, la demarcazione tra informazione contraria al vero e informazione ad essa non rispondente ma comunque in grado di sviare la valutazione della stazione appaltante è: I) da un lato difficile, con rischi di aggravio della procedura di gara e di proliferazione del contenzioso ad essa relativo; II) dall'altro irrilevante rispetto al disvalore della fattispecie, consistente nella comune attitudine di entrambe le informazioni a sviare l'operato della medesima amministrazione;
- f) nella medesima direzione si spiega la circostanza che l'art. 80, comma 5, lett. c) [ora c-bis)] d.lgs. n. 50 del 2016 prevedeva anche *"l'omissione di informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione"*, quale ulteriore fattispecie di grave illecito professionale, a completamento e chiusura di quella precedente, ma rispetto a questa tipizzata in termini più ampi in considerazione che:
- f1) vi è un riferimento al *"corretto svolgimento della procedura di selezione"*;
- f2) risulta una polarizzazione del disvalore sull' *"elemento normativo della fattispecie"*, *id est* sul carattere doveroso dell'informazione;
- g) in ogni caso, l'elemento comune alle fattispecie dell'omissione dichiarativa con quella relativa alle informazioni false o fuorvianti suscettibili di incidere sulle decisioni dell'amministrazione concernenti l'ammissione e l'aggiudicazione, è

dato dal fatto che in nessuna di queste fattispecie si ha l'automatismo espulsivo proprio del falso dichiarativo di cui alla lettera f-bis): infatti, tanto "il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione", quanto "l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione" sono considerati dalla lettera c) quali "gravi illeciti professionali" in grado di incidere sull'"integrità o affidabilità" dell'operatore economico;

- h) è pertanto indispensabile una valutazione "in concreto" della stazione appaltante, come per tutte le altre ipotesi previste dalla medesima lettera c), ed ora articolate nelle lettere c-bis), c-ter) e c-quater), per effetto delle modifiche da ultimo introdotte dal d.l. n. 32 del 2019;
- i) nel contesto di tale valutazione l'amministrazione dovrà pertanto stabilire:
  - i1) se l'informazione sia effettivamente falsa o fuorviante;
  - i2) se inoltre la stessa fosse in grado di sviare le proprie valutazioni;
  - i3) se il comportamento tenuto dall'operatore economico incida in senso negativo sulla sua integrità o affidabilità;
  - i4) se quest'ultimo abbia omesso di fornire informazioni rilevanti, sia perché previste dalla legge o dalla normativa di gara, sia perché evidentemente in grado di incidere sul giudizio di integrità ed affidabilità;
- j) qualora sia mancata, una simile valutazione non può essere rimessa al giudice amministrativo sul rilievo che:
  - j1) osta a ciò, nel caso in cui tale valutazione sia mancata, il principio di separazione dei poteri, che in sede processuale trova emersione nel divieto sancito dall'art. 34, comma 2, cod. proc. amm. (secondo cui il giudice non può pronunciare "con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati");
  - j2) laddove invece sia stata svolta, operano per essa i consolidati limiti del sindacato di legittimità rispetto a valutazioni di carattere discrezionale in cui l'amministrazione sola è chiamata a fissare "il punto di rottura dell'affidamento nel pregresso e/o futuro contraente" (Cass. civ., sez. un., 17 febbraio 2012, n. 2312, in *Urbanistica e appalti*, 2012, 750, con nota di DE PAULI; *Dir. proc. amm.*, 2012, 1583, con nota di SASSANI, ALLENA; *Riv. trim. appalti*, 2012, 745, con nota di DI CARLO; *Foro amm.-Cons. Stato*, 2012, 3139, con nota di FALCHI DELITALA), limiti che non escludono in radice, ovviamente, il sindacato della discrezionalità amministrativa, ma che impongono al giudice una valutazione della correttezza dell'esercizio del potere informato ai principi di ragionevolezza e proporzionalità e all'attendibilità della scelta effettuata dall'amministrazione;

- k) il sistema così descritto ha carattere completo e coerente con la causa di esclusione *“facoltativa”* prevista a livello sovranazionale, consistente nella commissione di *“gravi illeciti professionali”* tali da mettere in dubbio l’integrità dell’operatore economico e da dimostrare con *“mezzi adeguati”*, ai sensi dell’art. 57, par. 4, lett. c), della direttiva n. 2014/24/UE, poi attuata con il codice dei contratti pubblici attualmente vigente;
- l) nondimeno, la modifica apportata a tale codice dal *“correttivo”* di cui al d.lgs. n. 56 del 2017, che ha aggiunto all’art. 80, comma 5, del codice la lettera *f-bis*), e dunque la causa di esclusione relativa all’operatore economico che presenti nella procedura di gara (o negli affidamenti di subappalti) *“documentazione o dichiarazioni non veritiere”* (non *“informazioni”* dunque, come invece previsto dalla lettera c), ma documenti o dichiarazioni), è da ritenere priva di effetto in considerazione che:
- l1) i diversi termini impiegati non rivestono rilevanza pratica;
  - l2) documenti e dichiarazioni sono comunque veicolo di informazioni che l’operatore economico è tenuto a dare alla stazione appaltante;
  - l3) quest’ultima deve, a sua volta, discrezionalmente valutare tali documenti per assumere le proprie determinazioni nella procedura di gara;
- m) affermata dunque un’identità di oggetto tra le lettere c) e *f-bis*), dall’esame dei rispettivi elementi strutturali si ricava anche una parziale sovrapposizione di ambiti di applicazione, derivante dal fatto che entrambe fanno riferimento a ipotesi di falso. Ne deriva, in via interpretativa, che:
- m1) per dirimere il conflitto di norme potenzialmente concorrenti sovviene il criterio di specialità (art. 15 delle preleggi), in applicazione del quale deve attribuirsi prevalenza alla lettera c), sulla base dell’elemento specializzante consistente nel fatto che le informazioni false, al pari di quelle fuorvianti, sono finalizzate all’adozione dei provvedimenti di competenza della stazione appaltante *“sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione”* e concretamente idonee ad influenzarle;
  - m2) per effetto di quanto ora considerato, diversamente da quanto affermato dalla prevalente giurisprudenza amministrativa, l’ambito di applicazione della lettera *f-bis*) viene giocoforza a restringersi alle ipotesi – di non agevole verifica – in cui le dichiarazioni rese o la documentazione presentata in sede di gara siano *“obiettivamente false”*, senza alcun margine di opinabilità, e non siano finalizzate all’adozione dei provvedimenti di competenza dell’amministrazione relativi all’ammissione, alla valutazione delle offerte, all’aggiudicazione o comunque relativa al corretto svolgimento della gara, secondo quanto previsto dalla lettera c);

n) ne deriva, conclusivamente – fermo restando che la lettera *f-bis*) dell'art. 80, comma 5, del codice dei contratti pubblici ha carattere residuale e si applica in tutte le ipotesi di falso non rientranti in quelle previste dalla lettera c) (ora *c-bis*) – che:

- n1) la falsità di informazioni rese dall'operatore economico partecipante a procedure di affidamento di contratti pubblici e finalizzata all'ammissione alla gara, alla selezione delle offerte e all'aggiudicazione, è riconducibile all'ipotesi prevista dalla lettera c) (ora *c-bis*) dell'art. 80, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016;
- n2) l'eventuale esclusione dell'impresa deve essere preceduta dalla valutazione di integrità e affidabilità del concorrente, ai sensi della medesima disposizione;
- n3) nessun automatismo espulsivo può essere predicato;
- n4) alle conseguenze ora esposte conduce anche l'omissione di informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione, nell'ambito della quale rilevano, oltre ai casi oggetto di obblighi dichiarativi predeterminati dalla legge o dalla normativa di gara, solo quelle incidenti in modo evidente sull'integrità ed affidabilità dell'operatore economico.

IV. – Per completezza si segnala quanto segue:

- o) sulle diverse letture della disposizione contenuta nel quinto comma dell'art. 80 d. lgs. n. 50 del 2016, sull'evoluzione della disciplina anche in confronto con le direttive UE, sulle singole ipotesi, mezzi di prova, rilevanza temporale e connotazione esemplificativa degli illeciti, v. l'ampio e compiuto approfondimento in R. DE NICTOLIS, *"I nuovi appalti pubblici - Appalti e concessioni dopo il d.lgs. 56/2017"*, Bologna 2020, 742 ss., 751 ss.;
- p) il tema della compatibilità della disciplina delle cause di esclusione previste dall'art. 80, comma 5, del d. lgs. n. 50 del 2016, ha costituito oggetto di diverse pronunce e rinvii pregiudiziali:
  - p1) Corte di giustizia UE, sez. IX, 20 novembre 2019, C-552/18, Indaco Service Soc. coop. Sociale (oggetto della News US in data 29 aprile 2020 alla quale si rinvia per ogni ulteriore approfondimento), secondo cui *"L'articolo 57, paragrafo 4, lettere c) e g), della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale in virtù della quale la presentazione di un ricorso giurisdizionale avverso una decisione di risoluzione di un contratto di appalto pubblico, adottata da un'amministrazione aggiudicatrice in ragione di un «grave illecito professionale»,*

*verificatosi in sede di esecuzione di tale contratto, impedisce all'amministrazione aggiudicatrice che indica una nuova gara d'appalto di escludere un operatore, nella fase della selezione degli offerenti, sulla base di una valutazione dell'affidabilità dell'operatore stesso" (la questione era stata rimessa con ordinanza Cons. Stato, sez. V, 23 agosto 2018, n. 5033, oggetto della News US in data 7 settembre 2018, ai cui approfondimenti si rinvia);*

- p2) nel senso della non conformità alle direttive UE del Codice dei contratti nella parte in cui prevede che la contestazione in giudizio della decisione di risolvere un contratto di appalto pubblico, assunta da un'amministrazione aggiudicatrice per via di significative carenze verificatesi nella sua esecuzione, impedisce all'amministrazione aggiudicatrice che indice una nuova gara d'appalto di effettuare una qualsiasi valutazione, nella fase della selezione degli offerenti, sull'affidabilità dell'operatore cui la suddetta risoluzione si riferisce, si veda Corte di giustizia UE, sezione IV, 19 giugno 2019, C-41/18, Meca s.r.l. (in *Foro amm.*, 2019, 995 e oggetto della News US in data 18 luglio 2019), secondo cui "L'articolo 57, paragrafo 4, lettere c) e g), della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale in forza della quale la contestazione in giudizio della decisione di risolvere un contratto di appalto pubblico, assunta da un'amministrazione aggiudicatrice per via di significative carenze verificatesi nella sua esecuzione, impedisce all'amministrazione aggiudicatrice che indice una nuova gara d'appalto di effettuare una qualsiasi valutazione, nella fase della selezione degli offerenti, sull'affidabilità dell'operatore cui la suddetta risoluzione si riferisce";
- p3) sotto altro profilo, in tema di errore professionale quale causa di esclusione della gara, la Corte di giustizia UE, sez. IX, ordinanza, 4 giugno 2019, C-425/18, Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa (CNS), emessa a seguito di rinvio pregiudiziale del T.a.r. per il Piemonte, sez. I, ordinanza 21 giugno 2018, n. 770 (rispettivamente oggetto della News US n. 81 in data 16 luglio 2019 e News US in data 2 luglio 2018, ai cui approfondimenti si rinvia) ha affermato che "l'articolo 45, paragrafo 2, primo comma, lettera d), della direttiva 2004/18/CE [...], deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che è interpretata nel senso di escludere dall'ambito di applicazione dell'«errore grave» [...] i comportamenti che integrano una violazione delle norme in materia di concorrenza, accertati e sanzionati dall'autorità nazionale garante della concorrenza con un provvedimento confermato da un organo giurisdizionale, e che preclude alle amministrazioni aggiudicatrici di valutare autonomamente una



*siffatta violazione per escludere eventualmente tale operatore economico da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico".* La sentenza ha, ad un tempo, risolto la questione interpretativa che era stata sollevata con ordinanza Cons. Stato, sez. V, 3 maggio 2018, n. 2639 (oggetto della News US in data 8 maggio 2018, ai cui approfondimenti si rinvia), sicché il Consiglio di Stato con successiva ordinanza 30 settembre 2019, n. 6551, ha rinunciato alla relativa questione pregiudiziale, circostanza di cui ha dato atto la successiva ordinanza della Corte di giustizia UE, sez. IX, 21 novembre 2019, C-324/18;

- p4) nel senso che la contestazione giudiziale non si traduca in un'automatica ammissione: Cons. Stato, sez. VI, 7 ottobre 2019, n. 6763 (in *Urbanistica e appalti*, 2020, 2, con nota di GIOVANNELLI), secondo cui *"L'operatore economico, che abbia ottenuto l'aggiudicazione di un precedente appalto di servizi e che si sia reso gravemente inadempiente nella sua esecuzione, può essere legittimamente escluso dalla nuova gara, anche se abbia contestato in giudizio il preteso inadempimento e tale giudizio sia tuttora pendente, non ostando a tale esclusione l'art. 80, comma 5, lett. c), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, anche sulla base dell'orientamento di recente assunto dalla Corte di Giustizia UE"*; Cons. giust. amm. sic., sez. giur., 30 aprile 2018, n. 252 (in *Appalti & Contratti*, 2018, 5, 85), secondo cui *"Anche in presenza di una risoluzione per inadempimento che si trovi sub iudice, alla stazione appaltante non è precluso applicare ugualmente la causa di esclusione ex art. 80, 5° comma, lett. c), d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, valorizzando la clausola normativa di chiusura sulla possibilità di dimostrare comunque «con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità»;* è però necessario che la stazione appaltante dimostri con elementi probatori e motivi adeguatamente, l'effettività, gravità e inescusabilità degli inadempimenti dell'impresa"; Consiglio di Stato, sez. V, 2 marzo 2018, n. 1299 (in *Urbanistica e appalti*, 2018, 657, con nota di CONTESSA; in *Giur. it.*, 2018, 1681, con nota di FOÀ, RICCIARDO CALDERARO; in *Foro amm.*, 2018, 441, in *Appalti & Contratti*, 2018, 3, 78, e in *Gazzetta forense*, 2018, 335), secondo cui: *"l'esistenza di una contestazione giudiziale della risoluzione non implica che la fattispecie concreta ricada esclusivamente nell'ipotesi esemplificativa, con applicazione del relativo regime operativo; difatti, il «fatto» in sé di inadempimento resta pur sempre un presupposto rilevante ai fini dell'individuazione di un grave illecito professionale, secondo l'ipotesi generale".* Invero, *"[...] la stazione appaltante non può avvalersi dell'effetto presuntivo assoluto di gravità derivante dalla sentenza pronunciata in giudizio, né, per converso, l'impresa può opporne la pendenza per*

- porre nell'irrilevante giuridico il comportamento contrattuale indiziato*" (in termini T.a.r. per la Campania, sez. I, 29 maggio 2019, n. 2885);
- p5) nel senso che, laddove la gara rientri nel campo di applicazione del d.lgs. n. 50 del 2016, viene a configurarsi un ineludibile obbligo legale di ammissione del concorrente, qualora la anticipata risoluzione del contratto sia stata contestata in giudizio si veda, tra le altre: T.a.r. per la Sicilia, 3 novembre 2017, n. 2511; Cons. Stato, sez. V, 27 aprile 2017, n. 1955 (in *Guida al dir.*, 2017, fasc. 21, 94, con nota di PONTE); T.a.r. per la Puglia – Lecce, sez. III, 22 dicembre 2016, n. 1935 (in *Foro it.*, 2017, 1735); T.a.r. per la Calabria, sez. I, 19 dicembre 2016, n. 2522 (in *Foro it.*, 2017, 1735);
- p6) sulla specifica questione della necessaria definitività della disposta risoluzione del pregresso rapporto contrattuale per procedere alla esclusione dalla gara: Cons. Stato, sez. V, 11 dicembre 2017, n. 5818; Cons. Stato, sez. V, 25 maggio 2012, n. 3078; Cons. Stato, sez. V, 21 gennaio 2011, n. 409 (in *Riv. amm. appalti*, 2011, 227, con nota di PIGNATTI);
- p7) sulla natura esemplificativa delle ipotesi di *"grave errore professionale"* indicate dall'art. 80, comma 5, lettera c), d.lgs. n. 80 del 2016, cfr. Cons. Stato, sez. V, 3 settembre 2018, n. 5142; Cons. Stato, sez. V, 2 marzo 2018, n. 1299, che ha esaminato la disposizione anche alla luce dell'art. 57, par. 4, direttiva n. 2014/24/UE del 26 febbraio 2014; Cons. Stato, sez. V, 27 aprile 2017, n. 1955 (in *Riv. giur. edilizia*, 2017, I, 699);
- p8) sulla giurisprudenza successiva alla rimessione all'Adunanza plenaria in tema di omessa e falsa dichiarazione ai sensi dell'art. 80, comma 5 (nelle sue diverse declinazioni) del d. lgs. n. 50 del 2016: T.a.r per la Sicilia, sez. st. Catania, sez. III, 27 luglio 2020, n. 1892; T.a.r per la Campania, sez. I, 16 luglio 2020, n. 3156; sez. VIII, 25 giugno 2020, n. 2634, secondo cui *"in merito alla causa di esclusione di cui alla lettera f-bis) del citato comma 5, in quanto di stretta interpretazione perché derogatoria al generale principio di massima partecipazione alle gare d'appalto, va affermato che tale disposizione si riferisce (testualmente) all'ipotesi in cui venga resa una dichiarazione espressa «non veritiera», ossia falsa, laddove ipotesi affatto diversa è- come appunto nella fattispecie - la semplice omissione dichiarativa di mera esclusione non incidente sulla affidabilità ed integrità morale dell'operatore economico, dal momento che un'omissione dichiarativa giammai potrebbe integrare gli estremi della «falsa dichiarazione» o del grave illecito disciplinare in presenza di violazione di una norma civile, penale o amministrativa"*;
- q) sull'art. 45, comma 2, della direttiva 2004/18, la Corte di giustizia UE rifiuta ogni automatismo in materia di cause di esclusione facoltativa nel caso di grave errore

professionale, dovendo la relativa determinazione ispirarsi a criteri di proporzionalità; ne discende che analogo principio, contrario ad ogni automatismo, deve valere in ipotesi di meccanismi che abbiano il contrario effetto di precludere l'esclusione:

- q1) Corte di giustizia UE, sez. IV, 14 dicembre 2016, causa C-171/15, *Taxi Services BV* (in *Foro amm.*, 2016, 2890, nonché oggetto della News US, in data 9 gennaio 2017, ai cui approfondimenti si rinvia);
- q2) Corte di giustizia UE, sez. X, 18 dicembre 2014, C-470/13 (in *Foro amm.*, 2014, 3034);
- q3) Corte di giustizia UE, sez. III 13 dicembre 2012, C-465/11, *Forposta e ABC Direct Contact* (in *Dir. pubbl. comparato ed europeo*, 2013, 713, con nota di PASSARELLI; *Foro amm.-Cons. Stato*, 2012, 3085; *Dir. comunitario scambi internaz.*, 2013, 147 (m); *Giurisdiz. amm.*, 2012, III, 1055), secondo cui: I) "l'art. 45, par. 2, 1° comma, lett. d), direttiva 2004/18/Ce del parlamento europeo e del consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale ai sensi della quale sussiste un errore grave in materia professionale, il quale conduce all'esclusione automatica dell'operatore economico in questione da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico in corso, quando, per circostanze imputabili a tale medesimo operatore economico, l'amministrazione aggiudicatrice ha risolto o denunciato un precedente contratto di aggiudicazione di un appalto pubblico con il suddetto operatore, o si è ritirata dal medesimo, qualora tale risoluzione, denuncia o ritiro del contratto siano avvenuti nei tre anni precedenti l'avvio della procedura in corso ed il valore dell'appalto pubblico precedente non realizzato ammonti ad almeno il cinque per cento del suo valore globale; II) "I principi e le norme del diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici non giustificano che, per la tutela dell'interesse pubblico e dei legittimi interessi delle amministrazioni aggiudicatrici nonché per il mantenimento di una concorrenza leale tra operatori economici, una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, imponga a un'amministrazione aggiudicatrice di escludere automaticamente da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico un operatore economico in un'ipotesi come quella considerata dalla risposta alla prima questione pregiudiziale"; III) la nozione di errore nell'esercizio dell'attività professionale comprende qualsiasi comportamento scorretto che incida sulla credibilità professionale dell'operatore di cui trattasi, e la commissione di un'infrazione alle norme in materia di concorrenza costituisce una causa

di esclusione rientrante nell'art. 45, par. 2, primo comma, lett. d), della direttiva 2004/18/CE;

- q4) con riferimento al rapporto tra art. 45, par. 2, primo comma, lett. d), della direttiva 2004/18/CE e le violazioni *antitrust*, si veda anche Corte di giustizia UE, sez. X, 18 dicembre 2014, C-470/13, *Generali-Providencia Biztosító Zrt c. Kozbeszerzesi Hatosag Kozbeszerzesi Dontobizottsag* (in *Foro amm.*, 2014, 3034), secondo cui *“Gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE non ostano all'applicazione di una normativa nazionale che esclude la partecipazione a una procedura di gara d'appalto di un operatore economico che abbia commesso un'infrazione al diritto della concorrenza, constatata con decisione giurisdizionale passata in giudicato, per la quale gli è stata inflitta un'ammenda”*;
- r) sul potere discrezionale degli Stati membri e cause facoltative di esclusione, si vedano:
- r1) Corte di giustizia UE, sez. IV, 14 dicembre 2016, causa C-171/15, *Taxi Services BV* (in *Foro amm.*, 2016, 2890, nonché oggetto della [News US, in data 9 gennaio 2017](#), ai cui approfondimenti si rinvia), secondo cui, tra l'altro: I) *“Il principio della parità di trattamento esige che gli operatori economici interessati da un appalto pubblico dispongano delle stesse opportunità nella formulazione delle loro offerte e possano conoscere esattamente i vincoli procedurali ed essere assicurati del fatto che gli stessi requisiti valgono per tutti i concorrenti. Allo stesso modo, l'obbligo di trasparenza implica che tutte le condizioni e le modalità della procedura di aggiudicazione siano formulate in maniera chiara, precisa e univoca nel bando di gara o nel capitolato d'onere, così da permettere a tutti gli offerenti ragionevolmente informati e normalmente diligenti di comprenderne l'esatta portata e di interpretarle allo stesso modo”*; II) *“Le disposizioni della direttiva 2004/18, in particolare quelle dell'articolo 2 e dell'allegato VII A, punto 17, della medesima, interpretate alla luce del principio della parità di trattamento, nonché dell'obbligo di trasparenza che ne deriva, devono essere interpretate nel senso che ostano a che un'amministrazione aggiudicatrice decida di attribuire un appalto pubblico ad un offerente che ha commesso un grave errore professionale, per il fatto che l'esclusione di tale offerente dalla procedura di gara sarebbe stata contraria al principio di proporzionalità, mentre, secondo le condizioni della gara d'appalto in questione, un offerente che avesse commesso un grave errore professionale avrebbe dovuto necessariamente essere escluso, senza tener conto del carattere proporzionato o meno di tale sanzione”*; III) *“Il diritto dell'Unione, in particolare l'articolo 45, paragrafo 2, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, non osta a che una normativa*

*nazionale obblighi un'amministrazione aggiudicatrice a valutare, applicando il principio di proporzionalità, se debba essere effettivamente escluso un offerente in una gara d'appalto pubblico che ha commesso un grave errore nell'esercizio della propria attività professionale"; IV) "L'articolo 45, paragrafo 2, della direttiva 2004/18 non prevede un'uniformità di applicazione delle cause di esclusione ivi indicate a livello dell'Unione, in quanto gli Stati membri hanno la facoltà di non applicare affatto queste cause di esclusione o di inserirle nella normativa nazionale con un grado di rigore che potrebbe variare a seconda dei casi, in funzione di considerazioni di ordine giuridico, economico o sociale prevalenti a livello nazionale. In tale ambito, gli Stati membri hanno il potere di attenuare o di rendere più flessibili i criteri stabiliti da tale disposizione";*

- r2) Corte di giustizia UE, sez. X, 10 luglio 2014, C-358/12, *Consorzio Stabile Libor Lavori Pubblici* (in *Urbanistica e appalti*, 2014, 11, 1170, con nota di PATRITO; *Giur. it.*, 2015, 1, 142 con nota di D'ALOISIO), secondo cui, tra l'altro: *"Gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE nonché il principio di proporzionalità vanno interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che, riguardo agli appalti pubblici di lavori il cui valore sia inferiore alla soglia definita all'articolo 7, lettera c), della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, quale modificata dal regolamento (CE) n. 1177/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, obblighi l'amministrazione aggiudicatrice a escludere dalla procedura di aggiudicazione di un tale appalto un offerente responsabile di un'infrazione in materia di versamento di prestazioni previdenziali se lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate è di un importo superiore, al contempo, a EUR 100 e al 5%(per cento) delle somme dovute";*
- r3) Corte di giustizia CE, sez. I, 9 febbraio 2006, C-226/04 e C-228/04, *La Cascina Soc. coop. a r.l. e altri* (in *Dir. e prat. trib.*, 2006, 3, 2, 696, in *Giornale Dir. Amm.*, 2006, 5, 515, in *Urbanistica e appalti*, 2006, 540, con nota di LOTTI, in *Appalti & Contratti*, 2006, 77, in *Foro amm.-Cons. Stato*, 2006, 310, in *Riv. corte conti*, 2006, fasc. 1, 254, in *Giust. civ.*, 2006, I, 1391, in *Riv. amm. appalti*, 2006, 45, con nota di TOMASSI, in *Corriere trib.*, 2006, 1189, con nota di LAMBERTI, in *Guida al dir.-Dir. comunitario e internaz.*, 2006, fasc. 2, 42, con nota di CARUSO, in *Rass. avv. Stato*, 2007, fasc. 1, 180), secondo cui: *"spetta alle norme nazionali determinare fino a che momento o entro quale termine gli interessati ad una gara di appalto devono aver effettuato i pagamenti corrispondenti ai loro obblighi o aver provato che le condizioni per una regolarizzazione a posteriori sono soddisfatte. Tale termine può essere, in particolare, la data per la presentazione*

*della domanda di partecipazione alla gara, la data di spedizione della lettera di invito a presentare un'offerta, la data della presentazione delle offerte dei candidati, la data di valutazione delle offerte da parte dell'amministrazione aggiudicatrice o, ancora, il momento che precede immediatamente l'aggiudicazione dell'appalto"; "Sono compatibili con il diritto comunitario una normativa o una prassi amministrativa nazionali secondo cui, in caso di misure di sanatoria o di condono fiscale nonché in seguito ad un concordato, i candidati interessati che possano provare di aver beneficiato di tali misure sono considerati in regola con i propri obblighi al fine della loro ammissione ad una procedura di aggiudicazione di un appalto";*

s) sul principio di auto responsabilità del soggetto che partecipa al procedimento amministrativo si vedano:

- s1) Cons. Stato, Ad. plen., 30 agosto 2018, n. 12 (in *Foro it.*, 2018, III, 618, nonché oggetto della News US, in data 17 settembre 2018) ove, in tema di procedimento di determinazione e liquidazione del contributo di costruzione, si afferma il seguente principio: *"la tutela dell'affidamento e il principio della buona fede, che in via generale devono essere osservati anche dalla pubblica amministrazione nell'attuazione del rapporto obbligatorio, possono trovare applicazione ad una fattispecie come quella in esame nella quale, ordinariamente, la predeterminazione e l'oggettività dei parametri da applicare al contributo di costruzione, di cui all'art. 16 del d.P.R. n. 380 del 2001, rendono vincolato il conteggio da parte della pubblica amministrazione, consentendone a priori la conoscibilità e la verificabilità da parte dell'interessato con l'ordinaria diligenza, solo nella eccezionale ipotesi in cui tali conoscibilità e verificabilità non siano possibili con l'ordinaria diligenza richiesta al debitore, secondo buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.), nell'ottica di una leale collaborazione volta all'attuazione del rapporto obbligatorio e al soddisfacimento dell'interesse creditorio vantato dal Comune";*
- s2) Cons. Stato, Ad. plen., 17 ottobre 2017, n. 8 (in *Foro it.*, 2018, III, 6 nonché oggetto della News US, in data 23 ottobre 2017), ove, in relazione al procedimento di autotutela, si evidenzia che *"la non veritiera prospettazione da parte del privato delle circostanze in fatto e in diritto poste a fondamento dell'atto illegittimo a lui favorevole non consente di configurare in capo a lui una posizione di affidamento legittimo, con la conseguenza per cui l'onere motivazionale gravante sull'amministrazione potrà dirsi soddisfatto attraverso il documentato richiamo alla non veritiera prospettazione di parte";*
- s3) Cons. Stato, Ad. plen., 25 febbraio 2014, n. 9 (in *Foro it.*, 2014, III, 429, con nota di SIGISMONDI; *Dir. proc. amm.*, 2014, 544, con nota di BERTONAZZI; *Urbanistica e appalti*, 2014, 1075, con nota di

FANTINI; *Giornale dir. amm.*, 2014, 918, con note di FERRARA e BARTOLINI; *Nuovo notiziario giur.*, 2014, 550, con nota di BARBIERI, nonché oggetto della News US in data 27 febbraio 2014), che si riferisce agli *“obblighi di correttezza — specificati attraverso il richiamo alla clausola generale della buona fede, della solidarietà e dell’autoresponsabilità — rivenienti il fondamento sostanziale negli art. 2 e 97 Cost., che impongono che quest’ultimo [il privato] sia chiamato ad assolvere oneri minimi di cooperazione: si pensi al dovere di fornire informazioni non reticenti e complete, di compilare moduli, di presentare documenti, ecc.”*;

- t) sui controlli della Corte costituzionale in materia di automatismo sanzionatorio in ambito amministrativo e sul rapporto col principio di proporzionalità, si vedano, fra le tante e da ultimo:
- t1) Corte cost., 17 aprile 2019, n. 88 (in *Arch. circolaz.*, 2019, 435);
  - t2) Corte cost., 9 febbraio 2018, n. 22 (oggetto della News US in data 27 febbraio 2018, alla quale si rinvia per ulteriori approfondimenti);
  - t3) Corte cost., 13 luglio 2017, n. 179 (in *Foro it.*, 2017, I, 3237); 15 dicembre 2016, n. 268 (in *Dir. pen. e proc.*, 2017, 773, con nota di DODARO);
  - t4) Corte cost., 10 marzo 2017, n. 51 (oggetto della News US in data 17 marzo 2017, alla quale si rinvia per ulteriori approfondimenti);
  - t5) Corte cost., 15 febbraio 2017, n. 37 (in *Foro it.*, 2017, I, 1331 e oggetto della News US in data 7 marzo 2017 al quale si rinvia per ogni ulteriore approfondimento);
  - t6) Corte cost., 16 luglio 2015, n. 179 (in *Foro it.* 2015, I, 3398), la quale ha affermato come *“il «principio di proporzione», fondamento della razionalità che domina «il principio di eguaglianza», postuli l’adeguatezza della sanzione al caso concreto; e come tale adeguatezza non possa essere raggiunta se non attraverso la concreta valutazione degli specifici comportamenti messi in atto nella commissione dell’illecito, valutazione che soltanto il procedimento disciplinare consente”*;
  - t7) Corte cost., 21 gennaio 1999, n. 2 (in *Foro it.*, 1999, I, 1125);
  - t8) Corte cost., 30 ottobre 1996, n. 363 (in *Foro it.*, 1997, I, 706);
- u) sulle dichiarazioni sostitutive in materia di gare pubbliche:
- u1) Cons. Stato, Ad. plen., 30 luglio 2014, n. 16 (in *Foro it.*, 2015, III, 11 e oggetto della News US in data 8 agosto 2014);
  - u2) Cons. Stato, Ad. plen., 15 aprile 2010, n. 2155 (in *Corriere merito*, 2010, 688, con nota di RAIOLA; *Dir. proc. amm.*, 2010, 617, con nota di SQUAZZONI; *Urbanistica e appalti*, 2010, 964, con nota di FOÀ);
  - u3) Cons. Stato, sez. V, 14 aprile 2008, n. 1608 (in *Foro it.*, 2009, III, 231, con nota di FRACCHIA), ove si afferma il principio secondo cui in una gara di

appalto per opere pubbliche, l'amministrazione appaltante ha il potere-dovere di disattendere l'autocertificazione prodotta da un concorrente, rivelatasi non veritiera in una diversa gara, malgrado nella gara in oggetto – a differenza di quella in cui essa si è rivelata non veritiera – l'autocertificazione non fosse stata sottoposta (per sorteggio) al vaglio critico e dunque non fosse risultata immediatamente non veritiera;

- v) sull'interpretazione dell'art. 75 d.P.R. n. 445 del 2000 (modificato da ultimo dall'art. 264, comma 2, lett. a), n. 2), d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla l. 17 luglio 2020, n. 77): Cons. Stato, sez. V, 7 giugno 2017, n. 2725 (in *Appalti & Contratti*, 2017, 6, 56); 15 marzo 2017, n. 1172 (in *Gazzetta forense*, 2017, 353); Cass. civ., sez. lav., 23 settembre 2016, n. 18719; Cons. Stato, sez. V, 3 febbraio 2016, n. 404 (in *Foro amm.*, 2016, 305); Cons. Stato, sez. IV, 21 dicembre 2015, n. 579; Cons. Stato, sez. IV, 21 dicembre 2015, n. 5798; Cons. Stato, sez. IV, 21 dicembre 2015, n. 5795; Cons. Stato, sez. V, 9 aprile 2013, n. 1933 (in *Giurisdiz. amm.*, 2013, I, 509); Cons. Stato, sez. V, 27 aprile 2012, n. 2447 (in *Arch. giur. oo. pp.*, 2012, 445);
- w) sul valore probatorio delle dichiarazioni sostitutive: Cass. civ., sez. un., 29 maggio 2014, n. 12065 (in *Foro it.*, 2015, I, 1763; *Riv. dir. proc.*, 2015, 1602, con nota di PEZZANI e *Guida al dir.*, 2014, 28, 40, con nota di SACCHETTINI), ove si afferma il principio secondo cui la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 46 d. P.R. n. 445 del 2000 esaurisce i suoi effetti nell'ambito dei rapporti con la p.a. e nel procedimento amministrativo, mentre non costituisce prova idonea nel processo;
- x) sul rapporto tra forma e sostanza in tema di autodichiarazioni: Cons. Stato, sez. V, 23 gennaio 2018, n. 418; 17 gennaio 2018, n. 257, secondo le quali, in tale ambito, i principî di proporzionalità e di ragionevolezza impongono di far prevalere la sostanza sulla forma quando si sia in presenza di vizi meramente formali;
- y) sulle conseguenze penali della falsa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, cfr. Cass. pen., sez. V, 26 novembre 2009, n. 2978 (in *Foro it.*, 2011, II, 51, con nota di TRAVI e GIACONA);
- z) in dottrina, si vedano:
  - z1) per una accurata ricostruzione della nuova disciplina dell'esclusione basata sul grave illecito professionale, delle differenze fra vecchio e nuovo regime europeo e nazionale e sulla rilevanza del c.d. *self cleaning*, si vedano, tra gli altri, oltre a R. DE NICTOLIS, cit.: A. AMORE, *Le cause di esclusione di cui all'art. 80 d.lgs. n. 50/2016 tra Linee guida dell'ANAC e principi di tassatività e legalità*, in *Urbanistica e appalti*, 2017, 6, 763; F. MASTRAGOSTINO, *Motivi di esclusione e soccorso istruttorio dopo il correttivo al codice dei contratti*



*pubblici*, in *Urbanistica e appalti*, 2017, 6, 745; M. DIDONNA, *Gravi illeciti professionali, morosità del concorrente e garanzie <difensive>* in *Urbanistica e appalti*, 2018, 4, 538; G. RIVELLINI, *Gli obblighi dichiarativi nel codice dei contratti pubblici: tra omesse e false dichiarazioni*, in *Urbanistica e appalti*, 2020, 2, 163 ss., il quale evidenzia che “il d.lgs. n. 50 del 2016, attraverso i motivi di esclusione di cui all’art. 80, cerca di garantire l’affidabilità e l’integrità degli operatori economici ammessi a contrattare con le stazioni appaltanti. Per assicurare il buon funzionamento di questo sistema il codice prevede un ampio ventaglio di obblighi dichiarativi, la cui violazione può essere sanzionata con l’esclusione automatica oppure con l’esclusione a seguito di un’ulteriore valutazione della stazione appaltante. Il discrimine fra queste due fattispecie segue la distinzione fra le dichiarazioni «non veritiere» e quelle «omesse», la cui differenza tuttavia non è sufficientemente chiara in giurisprudenza”;

- z2) sulle Linee guida ANAC n. 6 adottate, in attuazione dell’art. 80, comma 13, d.lgs. n. 50 del 2016, cfr. L. MAZZEO e L. DE PAULI, *Le linee guida dell’ANAC in tema di gravi illeciti professionali*, in *Urbanistica e appalti*, 2018, 2, 155; MANGANARO, M. GERMANO’, *Nuove disposizioni normative sulle cause di esclusione da una procedura di appalto pubblico*, in *Urbanistica e appalti*, 2019, 3, 301;
- z3) sulla funzione dei principî di buona fede e correttezza nell’azione amministrativa: L. LORENZONI, *I principi di diritto comune nell’attività amministrativa*, Napoli, 2018, 195 ss.;
- z4) in relazione alla buona fede e responsabilità contrattuale nella p.a., si veda V. CERULLI IRELLI, *Amministrazione pubblica e diritto privato*, Torino, 2011, 120 ss.